

MODELLO

UNI/2020

*Istruzioni per la compilazione
della comunicazione reddituale
telematica relativa all'anno 201J*

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNI

Il modello di dichiarazione dei dati reddituali (Mod. UNI/2020) relativo al periodo di imposta 2019 **deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica** accedendo alla propria area riservata presente sul sito www.enpapi.it. Dopo aver riportato i dati del reddito professionale netto ed i corrispettivi lordi sarà possibile scaricare la ricevuta di avvenuta presentazione. La stessa procedura dovrà essere seguita per la presentazione dei redditi presunti.

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'INVIO

L'invio è obbligatorio per tutti coloro che sono stati iscritti ad ENPAPI per l'anno **2019, anche se solo per una frazione di anno ed anche se successivamente esonerati dalla contribuzione.**

Nel caso di decesso dell'iscritto, l'obbligo di presentazione del Modello e di pagamento delle relative somme è a carico degli eredi.

Il Modello deve essere obbligatoriamente compilato ed inviato anche nel caso in cui le dichiarazioni fiscali non siano state presentate, o, se presentate, contengano importi imponibili pari a zero o negativi.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Il **Modello UNI/2020** deve essere compilato e trasmesso in via telematica, attraverso l'accesso all'area riservata presente sul sito www.enpapi.it.

La comunicazione dei dati reddituali per via telematica deve essere effettuata **entro il 10 settembre 2020**. Nel caso di decesso dell'iscritto avvenuto nel corso del 2019, il Modello deve essere presentato dagli eredi entro quattro mesi dalla scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi del *de cuius*.

SANZIONI (ART. 10 REGOLAMENTO DI PREVIDENZA)

Nel caso di ritardo nella comunicazione dei dati reddituali si applica una **sanzione pari ad euro 10,00** se la comunicazione è inviata entro i sette giorni successivi alla scadenza. La sanzione è pari ad **euro 50,00** se la comunicazione è inviata tra l'ottavo e il novantesimo giorno successivo alla scadenza. Oltre il novantesimo giorno viene applicata una sanzione **pari ad euro 100,00**. Laddove l'infedele comunicazione dia luogo ad una contribuzione inferiore a quella effettivamente dovuta, si applica una sanzione pari ad **euro 100,00**.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Devono essere obbligatoriamente dichiarati il **reddito professionale** ed il **volume d'affari prodotti con partita IVA individuale o associata** desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno **2019** (Modello Redditi PF 20) secondo la tabella sottostante che riepiloga i principali riferimenti ai Modelli fiscali.

Si ricorda che il Modello deve essere obbligatoriamente compilato ed inviato anche nel caso in cui le dichiarazioni fiscali non siano state presentate, o, se presentate, contengano importi imponibili pari a zero o negativi.

Tipologia di attività esercitata		Reddito professionale	Volume d'affari/corrispettivi lordi
Attività svolta con partita IVA	regime ordinario o semplificato	Redditi PF 2020 - Quadro RE rigo 23	Modello IVA 2020 - Quadro VE rigo 50 (scorporato del 2% - 4%). In caso di mancata compilazione del Quadro VE indicare il corrispettivo lordo (totale delle fatture emesse, al netto del 2% - 4%, per prestazioni oggetto di iscrizione all'ENPAPI) facendo riferimento all'art. 20 del DPR 633/72
	regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2 D.L. 98/2011)	Redditi PF 2020 - Quadro LM rigo 6	
	regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89, L. 90/2014 e successive modificazioni)	Redditi PF 2020 - Quadro LM rigo 34 colonna 3 (qualora nei righe da LM 22 a LM 27, colonna 1 siano indicati più codici attività dovrà essere dichiarato come reddito l'importo derivante dalla somma degli importi indicati nella colonna 5 corrispondenti ai soli codici attività di natura infermieristica)	
Partecipazione in studi associati - Società tra professionisti (STP)		Redditi PF 2020 - Quadro RH rigo 15	Il volume d'affari dovrà essere determinato applicando al volume d'affari dello studio / STP la percentuale di partecipazione agli utili dello studio/STP

Al fine di determinare l'aliquota di calcolo del contributo soggettivo dovuto per il 2019, si può scegliere tra una delle percentuali indicate sul Modello, barrando la casella corrispondente. Qualora non venisse indicata alcuna opzione, il contributo soggettivo dovuto sarà calcolato applicando al reddito professionale dichiarato l'aliquota ordinaria per il 2019 del 16%.

Il dato relativo al volume d'affari prodotto nell'anno 2019 deve essere indicato nella sezione corrispondente all'aliquota da applicare, a seconda che la prestazione sia stata resa a soggetti di diritto privato (aliquota del 4%) ovvero a Pubbliche Amministrazioni* (aliquota del 2%) per le prestazioni rese prima del 16 maggio 2019. In caso di prestazioni rese ad entrambi i soggetti, distinguere gli importi, indicandoli nella sezione corretta.

Attenzione

1. Le indennità di maternità e di malattia corrisposte da ENPAPI (al lordo delle ritenute IRPEF) sono considerate proventi conseguiti in sostituzione di redditi e, pertanto, vengono equiparati al reddito professionale ai soli fini del calcolo del contributo soggettivo. Tali importi non devono essere inseriti nel volume di affari.
2. Le ritenute d'acconto non vanno detratte dall'importo del reddito professionale.
3. Nell'ipotesi di redditi prodotti sia in forma autonoma che da partecipazione (ovvero altre forme) il reddito complessivo da dichiarare è rappresentato dalla somma di tali redditi.
4. È assoggettato alla gestione principale l'eventuale reddito derivante da attività autonoma non abituale percepito nel corso dello stesso anno da soggetti titolari di partita iva singola e/o associata.
5. Per i redditi derivanti da partecipazione in studi associati o società tra professionisti (STP), qualora il dato relativo al volume d'affari non sia contenuto nel prospetto di riparto degli utili trasmesso dallo studio/STP, dovrà esserne formulata apposita richiesta al Rappresentante Legale dello studio/STP.
6. Al fine di non incorrere nell'applicazione del regime sanzionatorio si evidenzia che il dato relativo al volume d'affari (totale compensi) deve essere sempre indicato anche se l'attività svolta è esente da IVA ed anche se l'importo coincide con quello del reddito professionale.
7. Nel caso in cui gli importi imponibili (reddito professionale e/o volume di affari) relativi al 2019 siano nulli, indicare zero nella casella corrispondente.
8. Il reddito sul quale calcolare il contributo soggettivo non può essere superiore al massimale di cui all'art. 2, comma 18 della L. 335/95, pari per il 2019 ad euro 102.543,00.
9. Agli iscritti titolari di trattamento pensionistico che usufruiscono della relativa agevolazione contributiva, si applica l'abbattimento del 50% dell'aliquota minima obbligatoria, come da Regolamento di Previdenza dell'Ente attualmente in vigore.

Dichiarazione dei redditi presunti 2020 (compilazione facoltativa)

Compilare il quadro per comunicare l'ammontare del reddito professionale e del volume d'affari che si presume di produrre nell'anno in corso. Tale dichiarazione costituirà la base di calcolo per la determinazione dell'anticipo del saldo dovuto per il 2020; in assenza di dichiarazione, l'anticipo sarà definito utilizzando come base di calcolo l'ultimo reddito dichiarato, opportunamente rivalutato.

Calcolo dell'acconto del **contributo soggettivo dovuto per il 2020**: si può optare per l'applicazione di un'aliquota superiore a quella ordinaria, pari, per il 2020, al 16% e fino ad un'aliquota massima del 23% del reddito professionale. L'opzione eventualmente espressa sarà valida solo per l'annualità corrente.

Calcolo dell'acconto del **contributo integrativo dovuto per il 2020**: verrà applicata l'aliquota del 4% relativamente al volume d'affari presunto dichiarato, così come previsto dal Regolamento di Previdenza (art. 5).

* Per amministrazioni pubbliche, si devono intendere: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Nel caso di prestazioni rese in favore di un soggetto di diritto privato, che eroghi i propri servizi in favore di pubbliche amministrazioni, l'aliquota da applicare deve essere quella del 4%